

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 17 giugno 2020, n. 189

VAS- 1614- REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione della variante urbanistica denominata: "VARIANTE DI RIASSETTO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE L2-L3-L4 DEL PDL DEL COMPARTO 17 IN ZONA C2 DEL PRG ADEGUATO ALLA LR 56/80 – VIA BARI, IN CATASTO AL F.M. n.164, P.lle 743-736-2685-2690 (Lotto L2), P.LLE 740-747-2686-2689 (Lotto L3), P.LLE 751-752-2696 (Lotto L4)". Autorità procedente: Comune di Altamura (BA).

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista la D.G.R. n. 211 del 25.02.2020 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazione Ambientale per la durata di tre anni;

Visto l'atto dirigenziale prot.AOO_089-5994 del 17/05/2019, con cui è stata conferita alla dott.ssa Simona Ruggiero, funzionario amministrativo di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" per la durata di un anno con decorrenza dal 21/05/2019, ai sensi della nuova disciplina adottata con Determinazione del Direttore del Dipartimento "*Risorse finanziarie e strumentali, personale ed organizzazione*" n.7/2019;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.113 del 15/05/2019 con cui è stata conferita al Dott. Gaetano Sassanelli, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale, la Posizione Organizzativa denominata "*VIA impianti energetici – AIA – supporto VAS*", con decorrenza dall'01.06.2019;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 31/03/2020 il Comune di Altamura – III Settore – Sviluppo e Governo del Territorio Servizio Urbanistica - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all'art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - F_205046_ATTESTAZIONE DI ESCLUSIONE VAS.pdf- Attestazione relativa all'applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - F_205051_ATTO DI FORMALIZZAZIONE.pdf- copia dell'atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - F_205056_COPIA PARERI.pdf- contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti - competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - F_205061_RELAZIONE TECNICA.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_205067_TAV.1.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_205073_TAV.2.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_205079_TAV.3.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;
 - F_205085_TAV.4.pdf- elaborati del piano urbanistico comunale;

- nell'ambito della predetta procedura telematica il Comune di Altamura – III settore – Sviluppo e Governo del Territorio - Servizio Urbanistica provvedeva a selezionare la disposizione di cui all'**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 "VII. modifiche ai piani urbanistici comunali attuativi che non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse, non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;";

- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 31.03.2020 provvedeva all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (http://ecologia.regione.puglia.it/portal/sit_vas) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089_4297 del 31.03.2020 con cui comunicava, al Comune di Altamura – la presa d'atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 22.04.2020 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/22/04/2020/0005048 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Altamura – Servizio Urbanistica, l'avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
 - la predetta nota prot. 5048/2020 veniva trasmessa anche alle Sezioni regionali Urbanistica e Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14.01.2014, per l'espressione di un contributo istruttorio;
 - in data 21/05/2020, espletata l'istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale, trasmetteva a mezzo PEC all'ufficio tecnico del Comune di Altamura la nota prot.AOO_089-6324 recante le ragioni ostative (che di seguito si riportano) all'applicazione delle condizioni di esclusione di cui al succitato art. 7.2.a) punto VII per la variante di cui all'oggetto, invitando l'autorità procedente comunale a trasmettere eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.,:
"le modifiche apportate dalla variante in argomento determinano, nell'ambito del piano di lottizzazione, una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico

o a parcheggi, per effetto della monetizzazione proposta degli standards urbanistici derivanti dall'incremento volumetrico di cui alla LR 13/08.”:

- in data 03/06/2020 veniva acquisita al n.6805 di protocollo di questa Sezione regionale la PEC del 29.05.2020 con cui l'Avv. Carlo Rella, in nome e per conto dei proponenti sigg. Filomeno Girolamo, Giordano Annunziata, Frizzale Nicola, Giordano Concetta e Giordano Lorenzo e figli srl esponeva le seguenti osservazioni in riscontro alla succitata nota prot. 6324/2020 :

“a) Le aree in oggetto rientrano in un precedente P.D.L. approvato con D.C.C. n. 140 del 28/06/1999, convenzionato in data 14/10/1999.

b) Successivamente i lottizzanti presentavano un'istanza di riproposizione in variante del precedente P.D.L. del 1999. Tale nuovo PdL veniva adottato dal Comune di Altamura con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2017, approvato con D.G.C. n.53 del 23/10/2018 e convenzionato con atto del 14/06/2018. Il predetto P.D.L. approvato nel 2018 prevede un incremento volumetrico rispetto a quello approvato nel 1999 per effetto della L.R 13/2008 e del D.lgs. 28/2011. Sempre per lo stesso P.D.L. approvato con delibera di G.C. n. 53 del 23/10/2018, ricorrendone i presupposti, con D.D. n. 679 del 15/06/2018 è stata esclusa la procedura di VAS. Inoltre in data 18/05/2018 prot. 089/DIR/2018/00087 il P.D.L. ha acquisito dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Servizio VIA e VINCA parere favorevole n.87 del 18/05/2018. In data 23/05/2018 prot. 145/DIR/2018/00102 il Servizio Tutela e Valorizzazione del Paesaggio - Sezione Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica ha rilasciato il Parere di Compatibilità Paesaggistica (art. 96.1.d delle NTA del PPTR).

c) I lottizzanti in data 05/12/2019 prot.88044 hanno presentato al Comune di Altamura una richiesta di Variante di riassetto delle tipologie edilizie L2-L3-L4. Tale richiesta, così come indicato nella relazione tecnica All.A e nella tavola comparativa All.B a firma dei progettisti Arch. Vincenzo e Domenico Laborante, consiste nello spostamento di un piano abitabile di poche centinaia di metri cubi dalle tipologie L2-L3 alla L4; la richiesta di variante non ha incidenze negative dirette e indirette sul contesto rispetto alle condizioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di VINCA di cui all'Atto Dirigenziale n. 87/2018 e nel provvedimento di parere di compatibilità paesaggistica.

d) La variante in oggetto non prevede quindi, un incremento volumetrico ma una redistribuzione delle volumetrie già autorizzate con il P.D.L. approvato con D.G.C. n. 53/18 del 23/10/2018 (che, si ribadisce, è stato escluso dalle procedure VAS con D.D. n. 679 del 15/06/2018). L'assenza di un incremento volumetrico nella richiesta di variante del 05/12/2019, si ricava agevolmente dall'esame delle tabelle 1 e 2 inserite nella Relazione Istruttoria a firma del tecnico istruttore arch. Anntonio Lorè (allegata alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione delle procedure VAS. Nella tabella 1 (“parametri del PD.L. D.G.G. n.53/2018” il volume totale è di mc. 2848,41 inferiore a 2895,12) mentre nella tabella 2 (parametri della variante ..) il volume totale è mc 2819,52 < a mc 2895,12. I

e) La variante presentata il 05/12/2019 pertanto non comporta alcuna diminuzione delle aree a standards urbanistici in quanto l'incremento volumetrico e la monetizzazione sono stati già autorizzati, come visto, con il P.D.L. approvato con D.G.C.n. 53 del 23/10/2018.”
- in data 03/06/2020 si acquisiva, altresì, al n. 6816 di protocollo di questa Sezione, la nota prot. n.41930 con cui il Comune di Altamura – Settore Urbanistica - esponeva le proprie osservazioni in riscontro alla medesima nota prot. 6324/2020, evidenziando che: *“la variante in oggetto consiste in una redistribuzione di parte delle volumetrie autorizzate in sede dello “Strumento urbanistico esecutivo per riproposizione in variante del piano di lottizzazione in zona C2 di PRG al comparto 17 denominato Losurdo ed altri in località Via Bari” adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2017, approvato con DGC n. 53 del 23/10/2018 e convenzionato con atto rep. 69869 racc.28194 del 14/06/2018, e che tra l'altro ha scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS risultando esclusa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt da 9 a 15 della LR 44/2012 e ss.mm.ii., giusta Determina Dirigenziale n. 679 del 15/06/2018 pubblicata sul BURP n.89 del 05/07/2018”;*

- con la medesima nota prot.41930/2020 il Comune di Altamura chiedeva di rettificare la condizione di esclusione registrata telematicamente, attestando per la variante in oggetto denominata la ricorrenza di altra condizione di esclusione, disposta dall'art.7 comma 7.2. lettera d) del Regolamento Regionale n. 18/2013.

Tutto quanto sopra premesso,

ESAMINATE le osservazioni sopra riportate pervenute in riscontro alla citata nota di preavviso di diniego prot.6324/2020;

RITENUTO che le suddette osservazioni consentono di superare i motivi ostativi sopra richiamati, relativi all'applicazione della condizione di esclusione di cui all'art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII alla variante di piano in oggetto, poiché forniscono chiarimenti e informazioni in merito alle modifiche apportate dalla variante, che consistono [...] *in una redistribuzione di parte delle volumetrie autorizzate in sede dello "Strumento urbanistico esecutivo per riproposizione in variante del piano di lottizzazione in zona C2 di PRG al comparto 17 denominato Losurdo ed altri in località Via Bari" adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 01/06/2017, approvato con DGC n. 53 del 23/10/2018 e convenzionato con atto rep. 69869 racc.28194 del 14/06/2018, e che tra l'altro ha scontato la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS risultando esclusa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt da 9 a 15 della LR 44/2012 e ss.mm.ii., giusto Determina Dirigenziale n. 679 del 15/06/2018 pubblicata sul BURP n.89 del 05/07/2018"* [...] e al riguardo della monetizzazione chiariscono che la stessa è stata approvata nel PdL con DGC n. 53/2018, previamente sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS succitata;

VERIFICATO, pertanto, che la variante urbanistica di che trattasi, come sopra descritta e meglio definita nelle osservazioni al preavviso di rigetto ex art. 10bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. ii., soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII del Regolamento in parola, in quanto:

- non comportano variazioni al perimetro delle zone territoriali omogenee o dei contesti territoriali, o alle relative destinazioni d'uso ammesse;
- non prevedono incremento degli indici di fabbricabilità, delle altezze massime consentite o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), giacché la stessa prevede una redistribuzione della volumetria assentita con il PdL approvato con DGC n. 53/2018 nel rispetto dei parametri consentiti dal Piano;
- non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi già definite nel Piano di Lottizzazione approvato con DGC n. 53 del 23/10/2018, oggetto di variante, e sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS conclusasi con l'esclusione del PDL dalla procedura di VAS (D.D. n. 679 del 15/06/2018 di esclusione dalla procedura di VAS).

RITENUTA pertanto ultronea la succitata richiesta di rettifica avanzata dal Comune di Altamura, in virtù del superamento dei motivi ostativi sopra rappresentato;

RITENUTO, sulla base di tutto quanto sopra esposto, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all' **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la modifica di piano di che trattasi, demandando al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa alla

“VARIANTE DI RIASETTO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE L2-L3-L4 DEL PDL DEL COMPARTO 17 IN ZONA C2 DEL PRG ADEGUATO ALLA LR 56/80 – VIA BARI, IN CATASTO AL F.M. n.164, P.IIe 743-736-2685-2690 (Lotto L2), P.LLE 740-747-2686-2689 (Lotto L3), P.LLE 751-752-2696 (Lotto L4)”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione o atto di assenso comunque denominato in materia ambientale, ivi inclusa la valutazione d’incidenza;

Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 - Garanzia della riservatezza.

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per la variante urbanistica relativa alla “VARIANTE DI RIASETTO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE L2-L3-L4 DEL PDL DEL COMPARTO 17 IN ZONA C2 DEL PRG ADEGUATO ALLA LR 56/80 – VIA BARI, IN CATASTO AL F.M. n.164, P.IIe 743-736-2685-2690 (Lotto L2), P.LLE 740-747-2686-2689 (Lotto L3), P.LLE 751-752-2696 (Lotto L4)”, demandando al Comune di Altamura, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dall’articolo 7 del suddetto Regolamento, con particolare riferimento all’obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell’ambito del provvedimento di approvazione;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all’art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 della variante urbanistica relativa alla “VARIANTE DI RIASETTO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE L2-L3-L4 DEL PDL DEL COMPARTO 17 IN ZONA C2 DEL PRG ADEGUATO ALLA LR 56/80 – VIA BARI, IN CATASTO AL F.M. n.164, P.IIe 743-736-2685-2690 (Lotto L2), P.LLE 740-747-2686-2689 (Lotto L3), P.LLE 751-752-2696 (Lotto L4)”, pertanto non esime il proponente e/o l’autorità procedente dall’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale, ivi inclusa la valutazione d’incidenza;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all’Autorità procedente – Comune di Altamura – Servizio Urbanistica;
- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all’Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - alle Sezioni regionali “Urbanistica” e “Tutela e Valorizzazione del Paesaggio”;

- al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.8 facciate, oltre Relata di Pubblicazione, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <http://ecologia.regione.puglia.it> Sezione VAS, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
- è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

(Dott.ssa Antonietta Riccio)